



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e
Agricoltura - Registro Imprese

Prot. 0018574 – 10.2.2015

GROSSETO

Trasmessa via PEC

Oggetto: Quesito su laurea in viticoltura ed enologia – attività di agente e rappresentante di commercio.

Si fa riferimento al quesito sottoposto allo scrivente ufficio via e-mail da codesta Camera di commercio in data 5 febbraio 2015, concernente la richiesta di parere in merito ai seguenti aspetti di un'istanza presentata al R.I. per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio:

1. possibilità di considerare la laurea triennale in Viteicoltura ed Enologia, conseguita dall'aspirante agente, assimilabile ad uno dei titoli di studio previsti dalla legge n. 204/1985 ai fini dell'esercizio dell'attività in questione;
2. possibilità di estendere il requisito abilitante consistente nello "svolgimento dell'attività in qualità di dipendente qualificato nel settore della vendita", finora riconosciuto solamente ai dipendenti con qualifica direttiva, anche ad altre figure operanti all'interno di un'impresa, con specifico riguardo all'esercizio in forma di collaborazione e/o di contratto a progetto.

In proposito si rappresenta, in via preliminare, che lo scrivente non può esprimersi in merito a casi specifici riguardati singoli casi che potrebbero essere materia di ricorso a questo Ministero ai sensi dell' art. 16 della legge in oggetto.

Pertanto, trattando solamente l'aspetto generale del quesito posto da codesta Camera medesima, si ribadisce quanto già fatto presente altre volte per analoghe richieste, circa il fatto che la valutazione dei titoli di studio abilitanti all'esercizio delle attività relative agli ausiliari del commercio rientra nella specifica competenza delle Camere di commercio in quanto direttamente responsabili del procedimento, ex lege n. 241/1990.

Peraltro, è anche da far presente che l'unico organismo in grado di fornire un qualificato parere in merito alla valutazione di detti titoli di studio, siano essi diplomi di scuola secondaria superiore o lauree, è il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione generale per l'università - in caso di lauree, ovvero gli Uffici Scolastici Regionali o loro strutture decentrate - CSA – in caso di diplomi.



Stante quanto sopra rappresentato, e venendo quindi al quesito prospettato, il parere che si rappresenta - in linea del tutto generale - è che laurea triennale in Viticoltura ed Enologia non possa considerarsi abilitante all'esercizio dell'attività agenziale di cui trattasi, in quanto non rientra nella duplice tipologia prevista dalla legge (diploma di indirizzo commerciale/laurea in materie commerciali o giuridiche), non equivalendo, nella sostanza, ad alcuna delle fattispecie di lauree indicate dalla normativa di riferimento; fatta comunque salva un' eventuale, specifica disamina dei contenuti della stessa, che porti ad un diverso avviso codesta Camera.

Per quanto riguarda poi la possibilità estendere il requisito delle mansioni abilitanti, riconosciute al *dipendente qualificato addetto al settore vendite*, anche a coloro che esercitano l'attività di vendita in forma di collaborazione e/o di contratto a progetto, si ritiene di esprimere parere negativo in quanto, come più volte ribadito, dal soggetto che le svolge esula, in via di principio, ogni forma di organizzazione del lavoro che, invece, rimane a carico del committente dato che la prestazione lavorativa effettuata dal collaboratore (a progetto o non) si inserisce, o dovrebbe inserirsi, totalmente negli atti che si riferiscono a quest'ultimo.

Peraltro, se il requisito abilitante viene riconosciuto agli impiegati di concetto solo laddove la loro attività sia stata svolta in maniera che comprovi lo svolgimento di mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (inquadramento adeguatamente documentato nei primi due livelli contrattuali), ciò avvalorava l'orientamento sopra espresso per i semplici collaboratori in forma di Co.Co.Co. e/o collaboratori a progetto i quali, in linea di massima, non risulta che svolgano la loro attività con le predette modalità.

Comunque è opportuno far presente che, al di là delle indicazioni di carattere generale appena fornite sull'argomento, sono proprio le locali Camere di Commercio, nell'ambito delle loro discrezionalità, a poter valutare meglio in particolari e specifici casi se, in base alla documentazione agli atti o a quella eventualmente da richiedere agli interessati, le singole attività svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto possano comunque rientrare in qualche misura nella concezione più ampia dell'attività di *dipendente qualificato addetto al settore vendite*.

Stante quanto sopra rappresentato si ritiene, in estrema sintesi, che la valutazione circa l'eventuale maturazione da parte di un aspirante agente e rappresentante di commercio dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge in questione (il corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni, oppure l'esperienza professionale almeno biennale in qualità di viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite, oppure un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche) sia, a normativa vigente, unicamente in capo ai competenti uffici camerali che, nell'ambito della loro discrezionalità, possono valutare meglio i singoli e particolari specifici casi, in base sia alla documentazione agli atti che a quella eventualmente da richiedere agli interessati.

Come pure si ritiene rientrante nell'esclusiva valutazione camerale l'eventuale maturazione del predetto requisito abilitante alle altre figure che possono operare all'interno e/o per conto dell'impresa.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)